



# COMUNE DI ANGROGNA

Città Metropolitana di Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

### OGGETTO:

**ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI, RELAZIONE  
TECNICA E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO  
2017**

L'anno duemiladiciassette addì due del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Presente
1. MALAN Mario - Presidente	Si
2. GIORDAN Gino - Vice Sindaco	Si
3. BENECH Marco - Consigliere	Si
4. ADORNO Gabriella - Consigliere	Si
5. BONNET Eloisa - Consigliere	Giust.
6. MONNET Ercole - Consigliere	Si
7. FRASCHIA Marco - Consigliere	Si
<b>Totale Presenti:</b>	<b>6</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>1</b>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **ABBATE Dott. Maurizio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **MALAN Mario** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con l'art. 1, commi dal 639 al 704, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
  - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
  - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;
  - TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 disciplina generale componenti TARI e TASI;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

*"682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

*b) per quanto riguarda la TASI:*

- 1) *la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*"

*"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*

*"688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. [...]»*

*"689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori."*

*"690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*

*"691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo."*

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 10 del 28.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 il quale dispone che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTI:

- l'art. 1, comma 454, della legge 11.12.2016, n. 232 con il quale è stato differito al 28.02.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, in attesa di conversione, con il quale è stato ulteriormente differito al 31.03.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza relativa all'approvazione delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214 come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b), del decreto legge 08.04.2013 n. 35, convertito dalla legge 06.06.2013, n. 64, il quale dispone che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

OSSERVATO inoltre che in occasione della determinazione delle tariffe occorre anche disciplinare alcuni aspetti ad esse connessi, secondo le previsioni del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e in particolare: con riferimento al riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.99 n. 158 e dell'art. 49, comma 10, del D Lgs. 05.02.1997, n. 22, si deve assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica e tale agevolazione è realizzata nella suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche, quale risulta dai prospetti allegati al presente atto.

OSSERVATO inoltre che l'art. 39 del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – sezione TARI" prevede una riduzione del 60% per le utenze ubicate in luoghi ove il servizio è discontinuo o il servizio di viabilità non è garantito nella stagione invernale;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dagli uffici;

OSSERVATO, per quanto attiene alla determinazione delle misure tariffarie, come occorra dare applicazione al metodo normalizzato previsto dal succitato D.P.R. 27.07.1999 n. 158, nel quale sono esplicitati i criteri per il calcolo delle tariffe relative alle diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio;
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;
- le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.04.1999 n. 158;
- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale produzione;

CONSIDERATO che la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

dove:

$\Sigma T_n$  = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

$CG_{n-1}$  = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

$CC_{n-1}$  = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

$IP_n$  = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

$X_n$  = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

$CK_n$  = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento;

RITENUTO, al fine di determinare le tariffe da applicare per l'anno 2017, di dovere fare riferimento ai costi di gestione indicati nell'apposito Piano finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 per l'anno 2017;

EVIDENZIATO quindi che le tariffe determinate per l'anno 2017 secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 sono indicate nel piano finanziario, allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, che riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi, ai coefficienti  $K_a$  e  $K_b$  per le utenze domestiche ed ai coefficienti  $K_c$  e  $K_d$  per le utenze non domestiche ed ai costi unitari fissi e variabili ( $Q_{uf}$  e  $Q_{uv}$ ) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche,

considerato che si è ritenuto opportuno attribuire alla tariffa (parte fissa e variabile) una quota differenziata tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, rispettivamente in misura del 98,20% (utenze domestiche) e 1,80% (utenze non domestiche);

considerato inoltre che l'Amministrazione ha ritenuto stabilire che:

- ai fini della determinazione del coefficiente  $K_B$  di cui al DPR 158/1999 si debba prendere il valore minimo per tutti i nuclei;
- ai fini della determinazione dei coefficienti  $K_C$  e  $K_D$  di cui al DPR 158/1999 si debba prendere il valore minimo per tutte le categorie;
- ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Proceduto a votazione espressa in modo palese per alzata di mano con il seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente:

Consiglieri presenti: 6 – Consiglieri votanti: 6 – Voti favorevoli: 6 – Voti contrari: zero- Astenuti: zero

#### DELIBERA

- DI APPROVARE l'allegato piano finanziario per l'anno 2017 nell'importo complessivo di € 105.000,00 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dagli uffici;
- DI APPROVARE le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" per l'anno 2017, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158, quali risultano dal piano finanziario allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.
- Di stabilire in n. 2 rate le scadenze per i versamenti così come segue:
  - I° rata acconto entro il 30.06.2017
  - II° rata saldo entro il 31.10.2017

Di stabilire altresì che l'intero importo del tributo potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

- DI DARE ATTO che le tariffe di cui al punto precedente sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse
- DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017.
- DI DARE ATTO che il piano finanziario sarà trasmesso all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti entro il 30 Giugno 2017 ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158.

Successivamente,

con separata votazione,

con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 6 presenti e votanti

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. n. 267/2000 in ragione della propedeutica della presente rispetto all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019

Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmati

**IL SINDACO**  
F.to: MALAN Mario

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: ABBATE Dott. Maurizio

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Angrogna, li 17 MAR 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F to: ABBATE Dott. Maurizio

---

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA** \_\_\_\_\_

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ABBATE Dott. Maurizio

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ABBATE Dott. Maurizio



### 3) COSTI

#### *Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile*

La parte Fissa TF deve coprire i seguenti costi:

▶ Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)	15.000,00
▶ Costi ammin. accertamenti/riscoss/contenz(CARC)	4.300,00
▶ Costi generali di gestione (CGG)	0,00
▶ Costi comuni diversi (CCD)	12.538,90
▶ Altri costi (AC)	0,00
▶ Costi d'uso del capitale, ammort. accant. ecc. (CK)	12.532,27
▶ <b>Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK</b>	<b>44.371,17</b>
▶ Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
▶ Quota per Istituti Scolastici (importo sottratto ai costi)	129,11

**TOTALE COSTI FISSI** **44.242,06**

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola utenza

▶ Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)	11.409,45
▶ Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)	12.825,14
▶ Costi di raccolta differenziata (CRD)	31.288,48
▶ Costo di trattamento e riciclo (CTR)	5.234,87
▶ <b>Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR</b>	<b>60.757,94</b>
▶ Avanzo / Disavanzo anni Precedenti	0,00
▶ Contributi Differenziata	0,00

**TOTALE COSTI VARIABILI** **60.757,94**

**TOTALE COSTI**

**105.000,00**

(Costi Fissi + Costi Variabili)

## 8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,49578	0,41646	0,60	206,56724	0,22062	27,34372
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,49578	0,48586	1,40	206,56724	0,22062	63,80201
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,49578	0,53544	1,80	206,56724	0,22062	82,03116
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,49578	0,57510	2,20	206,56724	0,22062	100,26030
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,49578	0,61477	2,90	206,56724	0,22062	132,16131
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,49578	0,64451	3,40	206,56724	0,22062	154,94774

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,39904	0,12769	2,60	0,28463	0,74004
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,39904	0,26736	5,51	0,28463	1,56831
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,39904	0,15164	3,11	0,28463	0,88520
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,39904	0,11971	2,50	0,28463	0,71158
105-Alberghi con ristorante	1,07	0,39904	0,42697	8,79	0,28463	2,50190
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,39904	0,31923	6,55	0,28463	1,86433
107-Case di cura e riposo	0,95	0,39904	0,37909	7,82	0,28463	2,22581
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	0,39904	0,39904	8,21	0,28463	2,33681
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,39904	0,21947	4,50	0,28463	1,28084
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	0,39904	0,34716	7,11	0,28463	2,02372
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	0,39904	0,42697	8,80	0,28463	2,50474
112-Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	0,39904	0,28731	5,90	0,28463	1,67932
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	0,39904	0,36712	7,55	0,28463	2,14896
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,39904	0,17159	3,50	0,28463	0,99621
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,39904	0,21947	4,50	0,28463	1,28084
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,39904	1,93135	39,67	0,28463	11,29127
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,39904	1,45251	29,82	0,28463	8,48767
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	0,39904	0,70231	14,43	0,28463	4,10721
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,39904	0,61452	12,59	0,28463	3,58349
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,39904	2,41818	49,72	0,28463	14,15180
121-Discoteche, night club	1,04	0,39904	0,41500	8,56	0,28463	2,43643